

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1882

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FONTANA, RIGHI, ZOLLA, RUSSO FERDINANDO, FERRARI MARTE, MORO, SACCONI, CARLOTTO, ROCELLI, SARETTA, CACCIA, FAUSTI, NAPOLI, FIORI, BONFERRONI, ORSENIGO, CAZORA, FORNASARI, TEDESCHI, RADI, CITARISTI, TESINI, FOSCHI, SANGALLI**

*Presentata il 5 luglio 1984*

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, recante norme in attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si sottopone all'esame del Parlamento la necessità di una modifica od integrazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982. Tale modifica risponde alle esigenze rappresentate dai produttori di pane, prodotto che, pur normativamente regolamentato da una legge speciale quale è la n. 580 del 1967, non è stato incluso dall'articolo 18 del decre-

to del Presidente della Repubblica, tra i prodotti per i quali non si applica la regolamentazione dettata dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Già tale considerazione appare decisiva, in quanto non si giustifica la previsione di una diversa regolamentazione quando già la legge n. 580 del 1967 ha dettato norme precise e puntuali sulla individuazione degli ingredienti che concorrono a

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

formare il prodotto pane con assoluta soddisfazione in oltre 20 anni di applicazione dei produttori e dei consumatori.

Ma c'è un'ulteriore ragione essenziale derivante dall'esperienza quotidiana, che impone di dar corso alla richiesta modifica della norma.

Infatti sostanzialmente, l'unico onere che incombe al produttore o venditore di pane in virtù della nuova normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322, è quello di indicare in ordine decrescente i vari ingredienti di cui è composto il pane.

La novità è esclusivamente quella nell'« ordine decrescente » in quanto l'indicazione degli ingredienti risulta già implicitamente adempiuta, nel rispetto della legge n. 580 del 1967, con la specificazione del tipo di pane.

« L'ordine decrescente degli ingredienti » è un onere, invece, che non può essere assolutamente imposto ai produttori di pane i quali, se sono in grado di indicare l'ordine decrescente nel momento in cui il prodotto viene impastato, non lo

sono più nel momento in cui lo stesso prodotto ha subito la trasformazione dovuta al processo di cottura.

Qualsiasi esperto di panificazione può infatti confermare la circostanza che non è assolutamente possibile prevedere, prima della cottura, quale sarà la percentuale di acqua (considerata giustamente ingrediente dalla legge n. 580 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322) riscontrabile nel prodotto finito.

In conclusione l'impossibilità di una pratica applicazione della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 in materia di panificazione e la contemporanea esistenza di una legge speciale (legge 4 luglio 1967, n. 580) che consente, al di là di ogni dubbio, al consumatore di conoscere gli ingredienti dai quali è composto ogni singolo prodotto (finalità questa perseguita chiaramente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322), rende necessaria l'approvazione della proposta modifica dell'articolo 18 del più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, recante norme di attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva CEE n. 774/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« p) pane ».